

# STATUTO DELLA FONDAZIONE “GIOVANNI BATTISTA MASSONE”

## CAPO I°

### ORIGINI, SCOPO E PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

#### ARTICOLO 1°

La Fondazione “Giovanni Battista Massone”, con sede in Recco, trae la sua origine dalle volontà testamentarie dell’Avvocato Giovanni Enrico Massone, disposte con testamento olografo in data 6 aprile 1952, pubblicato con verbale 18 settembre 1952 a rogito Dr. Gaetano Gessaga, Coadiutore del Notaro Giovanni Battista Schiaffino di Genova ed eseguite dalla sua vedova ed erede, signora Orinda Orindi, con suo testamento olografo in data 4 novembre 1956, pubblicato con verbale a rogito detto Notaro Schiaffino in data 23 marzo 1960, con il quale ha disposto delle proprie sostanze a favore della Fondazione medesima, in conformità al desiderio espresso nelle ultime volontà del defunto marito, avvocato Gian Enrico Massone.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa sessantacinque milioni.

#### ARTICOLO 2°

La Fondazione "Giovanni Battista Massone", ente morale, è un ente senza scopo di lucro.

Scopo della Fondazione è quello di agevolare l’istruzione, la formazione e la preparazione professionale, estesa allo studio delle lingue, dei giovani avviati al conseguimento di una qualifica o di una specializzazione nel campo industriale, commerciale, marittimo, informatico, della comunicazione, dell’arte e della cultura, dando priorità a coloro che si trovano in condizioni svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, familiari.

A questo scopo la Fondazione potrà:

- a – concorrere alla realizzazione di attività formative, di specializzazione e di avviamento al lavoro, in collaborazione con Istituti ed Organismi che abbiano le stesse finalità;
- b – gestire direttamente i servizi accessori alle strutture didattiche;
- c – promuovere contatti e scambi di studenti con Organismi nazionali ed esteri per favorire ed incrementare gli scambi culturali ed il livello di conoscenza e di formazione dei soggetti coinvolti;
- d – organizzare convegni di studio seminari e corsi, nonché manifestazioni culturali ed artistiche e istituire borse di studio che abbiano la finalità della tutela e la valorizzazione delle cose di interesse artistico, paesaggistico e ambientale;
- f – promuovere, per il medesimo scopo, attività per la creazione e/o sviluppo centri di studio, laboratori artistici e teatrali e laboratori informatici per elaborazione dati.

#### ARTICOLO 3°

In conformità alle disposizioni di ultima volontà della Parte Fondatrice, che anche per questa parte ci richiama al testamento del defunto marito, l’Ente non potrà iniziare la propria attività prima che siano decorsi almeno dieci anni dalla sua costituzione.

#### ARTICOLO 4°

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili per un valore complessivo di circa Lire sessantacinque milioni.

Secondo l'intendimento della Parte Fondatrice che, il patrimonio dell'Ente non debba comunque ridursi e anzi abbia possibilmente a incrementarsi, almeno la metà dei redditi dovrà essere capitalizzata con titolo pregiati di proprietà anche immobiliari, mentre l'altra parte verrà destinata al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente medesimo.

La Fondazione non potrà procedere, in nessun caso, alla alienazione dei beni immobili facenti parte del patrimonio originario.

Al fine di raggiungere i propri scopi istituzionali viene creato un fondo di gestione così costruito:

a – dai redditi del patrimonio;

b – dalle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati e non siano destinate a incrementare il patrimonio;

c – dagli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti all'attività di gestione e di promozione formativa e culturale;

d – dalle somme che derivino da vendita o cessione di beni provenienti da lascito o donazioni, garantendo il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;

e – dai contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di una o più delle sue finalità;

f – dai contributi dei sostenitori.

Il reddito, gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

Il patrimonio, le riserve, i fondi gli utili o avanzi di gestione non potranno essere in alcun modo, nonché indirettamente, essere distribuiti, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o venga effettuata favore di altre Fondazioni o Enti aventi le stesse finalità della Fondazione stessa.

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra fondazione o ente avente le stesse finalità della Fondazione stessa.

## CAPO 2°

### DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 5°

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione di tre membri , dei quali due da nominarsi dal Comune di Cogorno e uno da quello di Torino.

Il Consiglio di Amministrazione eleggerà, nel proprio seno il Presidente della Fondazione medesima, nomina un Segretario anche al di fuori dai membri del Consiglio al quale potranno essere conferiti incarichi e compiti operativi.

Tutti i componenti durano in carica quattro anni e possono essere conferiti senza interruzione.

In caso di vacanza di uno degli Amministratori, gli altri dovranno richiedere al Comune competente la designazione di altro Amministratore che resterà in carica fino al compimento del quadriennio in corso.

#### ARTICOLO 6°

Agli amministratori non sono dovuti compensi per l'attività espletata per conto della Fondazione. In ogni caso saranno loro rimborsate le spese di ogni trasferta presso la sede della Fondazione, per le riunioni del Consiglio d'Amministrazione e anche le spese sostenute nell'esercizio delle attività svolte per nome e per

conto della Fondazione dietro specifica delega del Presidente del C.d.A., che dovrà venire ratificata dal C.d.A.

#### ARTICOLO 7°

In adempimento alle disposizioni testamentarie, non potranno essere chiamati a far parte dell'Amministrazione dell'Ente Ministri di culto e persone appartenenti ad Ordini o Congregazioni religiose.

Sempre per volontà della Parte Fondatrice nessun amministratore dovrà essere di Recco.

#### ARTICOLO 8°

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute esecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio medesimo e il Prefetto la può promuovere.

### CAPO 3°

#### ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 9°

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie ed avranno luogo presso la sede della Fondazione o anche altrove.

Le adunanze ordinarie del CDA dovranno essere svolte almeno due volte all'anno, e, in ogni caso, nei termini fissati per l'approvazione del bilancio preventivo da approvarsi entro il 30.09 dell'anno precedente e dei rendiconti consuntivi che, una volta approvati, dovranno essere trasmessi all'Autorità Tutoria competente.

Le scadenze dell'anno finanziario viene fissata al 31.12. di ogni anno. Per il primo periodo successivo all'entrata in funzione nel nuovo statuto sarà da porre in approvazione il consuntivo del periodo che giunge fino al 31.12. Il bilancio dovrà essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, in casi di particolari necessità, può essere approvato entro sei mesi.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richiede un motivo urgente, sia per invito del Presidente, sia per disposizione dell'autorità governativa.

#### ARTICOLO 10°

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento e col voto favorevole di almeno due Consiglieri.

Le votazioni hanno sempre luogo a scheda segreta, quanto si tratti di questioni relative a persone.

Per la validità delle adunanze non si computa chi, avendo interesse, giusta l'art. 2373 del Codice Civile vigente, non può prendere parte alle deliberazioni.

#### ARTICOLO 11°

I processi verbali delle adunanze sono stesi dal segretario all'uopo nominato, anche al di fuori dei membri del Consiglio, e vengono firmati da tutti gli intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani, ricusi o non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale della relativa seduta.

#### ARTICOLO 12°

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla Amministrazione della Fondazione e al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti, promuove, quando occorra, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti medesimi; delibera in genere su tutti gli affari che interessano la Fondazione, sempre in conformità delle volontà della Parte Fondatrice.

#### CAPO 4°

##### ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 13°

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell'Ente in tutti gli atti amministrativi, giudiziari e contrattuali, convoca e presiede il Consiglio medesimo, cura l'esecuzione di tutte le sue deliberazioni ed esercita tutti i poteri necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente dirige e sottoscrive la corrispondenza; prende nei casi d'urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari per una migliore tutela degli interessi dell'Ente, salvo a riferirne alla successiva convocazione del Consiglio.

In particolare, il presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private, ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione. Inoltre, egli sottopone al Consiglio d'Amministrazione le linee generali di programma.

#### CAPO 5°

##### AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

#### ARTICOLO 14°

Soggetti pubblici e privati possono essere aderenti e sostenitori della Fondazione, versando un contributo annuo, per sostenerne le attività.

L'importo di detto contributo sarà approvato dal C.D.A.

#### ARTICOLO 15°

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme in materia di persone giuridiche e quelle in materia di istituzioni scolastiche non statali.